

## STATUTO

### ART.1 Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione Ambiente e Lavoro, l'Associazione ha sede in Sesto San Giovanni Viale Marelli n.497.

### ART.2 Scopi e obiettivi

L'Associazione ha lo scopo di aumentare la tutela e di migliorare le condizioni dell'ambiente di vita e di lavoro e quelle ecologiche del sistema.

L' Associazione si pone gli obiettivi precipui di:

- a) individuare situazioni di nocività nei luoghi di lavoro e negli ambienti di vita, capaci di arrecare danni ai lavoratori, ai cittadini, all'ecosistema, al patrimonio ecologico-ambientale.
- b) favorire il superamento e l'eliminazione delle situazioni di nocività ed il raggiungimento di sempre migliori condizioni ecologiche e ambientali.
- c) aumentare il grado di conoscenza, di partecipazione e di attività dei lavoratori e dei cittadini per conseguire gli obiettivi di tutela ecologica e ambientale.
- d) mantenere un rapporto di costante collaborazione con il Movimento sindacale italiano ed europeo.
- e) favorire l'occupazione e il lavoro.
- f) promuovere la formazione di una vasta aggregazione culturale e scientifica, per la salvaguardia dell'ambiente e per il rilancio dell'impegno culturale e politico su questo tema.
- g) sostenere ad ogni livello di dibattito, di informazione e di



6

iniziativa le posizioni più consone alla tutela sociale dell'ambiente e dell'ecologia, della salute e del lavoro.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

ART.3 Soci

Sono soci le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei Soci.

I soci dell'Associazione si distinguono in:


- 1- soci ordinari, di cui all'art. 4;
- 2- soci aderenti, di cui all'art.5;
- 3- soci onorari, di cui all'art.6.

ART.4 Soci ordinari

Sono soci ordinari le persone fisiche che hanno costituito l'Associazione, le strutture sindacali della CGIL e le persone fisiche o giuridiche, che lo diventeranno successivamente su proposta del Segretario dell'Associazione o del Presidente dell'assemblea. La proposta sarà presentata al Consiglio Direttivo, che delibererà con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

ART.5 Soci aderenti

Sono soci aderenti le persone fisiche o giuridiche, associazio-



ni ed enti pubblici o privati, impegnati nella tutela delle condizioni ecologiche e ambientali, la cui richiesta di adesione alla Associazione viene accolta dal Consiglio Direttivo, che delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### ART.6 Soci onorari

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci onorari, le persone fisiche o giuridiche, che abbiano svolto continua e manifesta attività a difesa delle condizioni ecologiche e ambientali, cui venga riconosciuta tale qualifica da parte del Consiglio Direttivo, su proposta del Segretario dell'Associazione o del Presidente dell'Assemblea dei soci. Per assegnare la qualifica di socio onorario il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.

#### ART.7 Doveri dei soci

Tutti i soci sono tenuti ad accettare e rispettare lo statuto e le finalità dell'Associazione e si impegnano a versare all'Associazione la quota di contributo associativo, come definita dall'art.8.

#### ART.8 Contributi

I soci ordinari versano all'Associazione un contributo annuo di iscrizione di L. 15.000=.

I soci aderenti versano un contributo annuo di iscrizione di L. 10.000=.

I soci onorari non sono tenuti al versamento di alcun contributo.

La misura della quota di contributo annuo può essere variata con deliberazione del Consiglio Direttivo, con effetto a decorrere

dall'esercizio finanziario successivo.

#### ART.9 Organi amministrativi

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci ordinari;
- il Consiglio Direttivo;
- i Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri;
- il Segretario dell'Associazione e l'Ufficio di Segreteria, composto da un minimo di due fino ad un massimo di otto membri;
- il Presidente dell'Assemblea dei soci.

#### ART.10 Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da componenti eletti dall'Assemblea dei soci ordinari, in numero non superiore a 75. Tutti i membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Alle riunioni del Consiglio intervengono, senza diritto di voto, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.

Alle riunioni del Consiglio possono altresì partecipare, senza diritto di voto e su invito del Presidente dell'Assemblea o del Segretario dell'Associazione, i soci aderenti ed esperti su particolari materie.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Segretario dell'Associazione e l'Ufficio di Segreteria, composto da un minimo



4

di due ad un massimo di otto membri e decide su eventuali nomine di presidenze onorarie.

Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Segretario dell'Associazione o il Presidente dell'Assemblea lo ritengano necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei componenti e comunque almeno una volta all'anno, per deliberare in merito al consuntivo, al preventivo e all'ammontare della quota sociale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Assemblea ed in sua assenza dal Segretario dell'Associazione o da altro membro dell'Ufficio di Segreteria. Le delibere del Consiglio sono valide purchè sia presente la metà dei membri.

Le deliberazioni, salvo i casi diversi previsti dallo Statuto, sono assunte a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni. Esso procede se del caso anche alla nomina di dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il Segretario dell'Associazione, ed in sua assenza, altro membro dell'Ufficio di Segreteria rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, cura l'esecuzione delle de



libere assembleari e del Consiglio. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione. Il Consiglio decide inoltre:


- a) le variazioni della quota unitaria di associazione, come definito dall'art.8;
- b) studia e sviluppa le attività necessarie per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, nonché le iniziative per ottenere i mezzi finanziari occorrenti al raggiungimento degli scopi e degli obiettivi;
- c) delibera l'eventuale regolamento di funzionamento dell'Associazione;
- d) decide la costituzione di sezioni territoriali e di commissioni o consulte e ne nomina i membri su proposta del Presidente o del Segretario;
- e) delibera sui bilanci da presentare annualmente all'Assemblea;
- f) esercita ogni altra funzione che non sia per legge o per statuto riservata all'assemblea.

ART. II Patrimonio ed esercizi sociali

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e sottoscrizioni.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:



- a) dalle quote sociali;
- b) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

#### ART.12 Assemblea dei soci ordinari

I soci ordinari sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio oppure mediante affissione all'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno 15 gg. prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve essere convocata anche su domanda firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'art.20 c.c. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purchè in Lombardia.

L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Provisori e sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto e su quanto ad essa demandato per legge o per statuto.

L'Assemblea dei soci ordinari elegge nel proprio seno il Presidente dell'Assemblea, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci ordinari in regola col pagamento della quota annuale di associazione.



I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio tranne che per le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea dei presenti.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano, salvo per quanto qui diversamente stabilito con le maggioranze previste dall'art.21 c.c. che si intende qui integralmente riportato.

#### ART.13 Assemblea generale dei soci

L'Assemblea generale dei soci è composta da tutti i soci dell'Associazione(aderenti-ordinari-onorari). Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea generale dei soci:

- discute le linee generali dell'attività dell'Associazione;
- discute sul programma di ricerche ed iniziative, che le vengono sottoposte dal Presidente dell'Assemblea dei soci, dal Segretario dell'Associazione o dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea generale dei soci si riunisce almeno una volta l'anno su iniziativa del Presidente o del Segretario o su richiesta di almeno la metà dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.

#### ART.14 Collegio dei Revisori

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei

Revisori costituito da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci ordinari.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in ogni momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

#### ART.15 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci ordinari la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

#### ART.16 Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali salvo soltanto quelle che per legge non possono comprometersi in arbitri, tra soci e tra questi e l'Associazione e suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Provisori nominati dall'assemblea dei soci ordinari. Essi giudicheranno ex bono ed aequo senza formalità di procedura.

Il loro lodo è inappellabile.

#### ART.17 Clausola generale

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge.

